

T I T O L O III.

Amministrazione Distrettuale.

12. In ogni Distretto vi è un Vice-Prefetto, ed un Consiglio Distrettuale composto di undici Membri.

13. Il Vice-Prefetto è il delegato del Prefetto per l'amministrazione del Distretto; esso dà al Prefetto il suo parere motivato su tutti gli oggetti amministrativi, che lo riguardano; provvede direttamente ne' casi d'urgenza; e delle provvidenze date, rende conto al Prefetto senza ritardo.

14. Il Consiglio Distrettuale si unisce ciascun anno all'epoca che viene ordinata dal Governo, e straordinariamente per ordine del Prefetto; la durata delle sue sedute non può oltrepassare il 15 giorni.

Nomina uno de' suoi Membri in Presidente, ed un altro in Segretario. Fissa la sovrapposta distrettuale sul preventivo, che sarà presentato dal Vice-Prefetto entro i limiti, che la Legge prescrive. Dà il suo parere sullo stato, e su i bisogni, e reclami del Distretto, e lo dirige al Prefetto, che lo trasmette al Ministro.

15. Ne' Distretti, ne' quali è situato il Capo-Luogo del Dipartimento, non vi è Vice-Prefetto.